

rapporti: riguarda il primo il fatto d'uso, o dirò meglio, di abuso della libera stampa in danno di una persona; l'altro, il fatto stesso, inquantochè abbia avuto parte nelle operazioni che costituiscono l'elezione di cui si tratta.

Per ciò che riguarda il primo rapporto, a me pare che la legge provveda sufficientemente a reprimere questi abusi, e che per altra parte non si possa considerare questo fatto, pubblicamente succeduto, siccome tale da annullare l'elezione; poichè la legge reprime, come dissi, i delitti di stampa e dà l'azione privata anche per risarcimento. Inoltre questo fatto non ha relazione coll'elezione, in quanto che è intervenuto indipendentemente dall'elezione, e se dovessimo ammettere il principio contrario, che, cioè, qualunque scritto si pubblici in odio di un candidato valga a rendere nulla l'elezione, è evidente che sarebbe in potere di chiunque di annullare qualunque elezione. (*Bravo! Bravo!*)

Nel secondo rapporto poi mi pare che si debba venire alla stessa conclusione; poichè se lo scritto di cui si tratta, e che è qualificato siccome infamante, si fosse non solo pubblicato istantaneamente alla porta della sala in cui succedeva l'elezione, ma fosse rimasto affisso nel luogo stesso in cui si faceva l'elezione, e avesse prodotto i suoi effetti, questo fatto, dico, potrebbe chiamare a sè l'attenzione della Camera: ma dalla relazione della Commissione ci consta che questo scritto appena fu affisso, fu tostamente ritirato per ordine del presidente dell'ufficio. Ora, io domando: chi potrà impedire ad un malandrino di accostarsi al luogo dell'elezione e di fare un atto di tal sorta per renderla nulla? Dirò dunque che d'altronde coloro che presiedevano alle operazioni elettorali hanno protestato che il fatto criminoso in sè non dovesse produrre nessun effetto e quindi non si deve considerare questo fatto come tale da aver potuto influire sull'elezione. Per altra parte che la garanzia dell'elezione e la libertà di essa sta nelle formalità dalla legge prescritte nelle operazioni elettorali. Queste formalità furono completamente eseguite, com'è constatato dal verbale dell'elezione, e come ha riferito il relatore della Commissione; per questi motivi adunque credo che le conclusioni della Commissione si possano giustamente adottare. (*Segni d'approvazione dalla galleria e dalla sinistra*)

SINEO. Avendo avuto l'onore di presiedere all'ufficio che ha opinato per la validità di quest'elezione, io intendevo di aggiungere alcune parole a quelle che sono state dette: ma il deputato Cadorna mi ha prevenuto, ed ha espresso interamente il mio pensiero: solo aggiungerò che l'ufficio fu condotto a sentenziare, come il fece, non soltanto da quelle considerazioni che furono così egregiamente esposte dal deputato Cadorna, ma ancora dall'autorità de' precedenti della Camera.

Io credo che la Camera riterrà come molto autorevole il precedente che si è citato poco innanzi intorno alla elezione di Castelnuovo Scrivia; precedente il quale è un argomento di altissima gravità; giacchè avvi certamente fra i due casi qualche differenza, ma la differenza è a favore del caso presente. Allora si trattava di un uomo costituito in autorità, il quale aveva tentato d'influire sugli elettori, onde spandere un'opinione erronea sulle tendenze politiche di uno de' candidati, cosa che è molto più grave, quando si tratta di elezioni, di quello che lo sia quello che possa concernere l'opinione sulla vita privata del cittadino. Vuolsi pure aggiungere che la Camera fu allora condotta da queste considerazioni, specialmente perchè, quantunque non di poca gravità fossero le imputazioni in materie politiche specialmente fatte ad uno dei candidati, la Camera non credette di doverne tener conto,

mentre non risultava per nulla che l'onorevole candidato che era portato da un'altra parte degli elettori, avesse partecipato menomamente a quest'intrigo, a quest'artificio.

Ora nel caso attuale non risulta per niente, non risulta dai verbali in nessun modo all'ufficio che il candidato, a favore del quale si spiegò la maggioranza, avesse avuto influenza nello spandere questi scritti contro il suo rivale. L'ufficio adunque, ritenendo ad unanimità essere stabilito dai precedenti della Camera, che quando si tratta di fatti ai quali il deputato eletto non abbia avuto nessuna parte, non se ne possa tener verun conto per invalidare un'elezione, si pronunciò per la conferma della nomina del deputato Didaco Pellegrini.

IL PRESIDENTE. Prima di interrogare la Camera sull'elezione del signor Pellegrini, inviterò il signor Tecchio, i di cui poteri sono testè stati verificati, a prestare il giuramento di cui leggerò la formola. (*La legge*)

TECCHIO. Lo giuro.

BROFFERIO. Domando la parola.

GUGLIANETTI. La domando pur io.

IL PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha facoltà di parlare.

BROFFERIO. Nella legge elettorale all'articolo 75 si trovano le seguenti disposizioni:

« Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini e provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa di lire 51 a 2000, e se è insolubile, col carcere di 10 giorni ad un mese. »

Ora, se havvi alcuno che abbia cercato di commettere disordini, di seminare scandali, è in facoltà del Ministero Pubblico di investigarne gli autori e di punirli; ma la legge non accenna che degli altrui falli debba portare la pena il candidato colla nullità della sua elezione. È egli vero che alcuno abbia ecceduto nel tesser lodi o nel compartire censure all'uno o all'altro dei due candidati?... Questi eccessi hanno essi dato argomento a qualche scandalo?... La legge è chiara: si proceda contro i colpevoli: ma non si attacchi la validità della elezione. (*Applausi*)

IL PRESIDENTE. Interrogo avanti tutto la Camera intorno alle conclusioni del relatore del V ufficio.

(Sono approvate).

(Applicabilità dell'art. 45 dello Statuto).

BROFFERIO. All'articolo 45 dello Statuto io trovo le seguenti disposizioni:

« Nessun deputato può essere arrestato (fuori del caso di flagrante delitto) nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio per materia criminale senza darne previa conoscenza alla Camera. »

È noto a tutti che il deputato Didaco Pellegrini si trova carcerato in Genova per imputazioni politiche. Lo Statuto prescrive che nessun deputato può essere in tempo della sessione tradotto in giudizio in materia criminale senza il consenso della Camera.

Chiedo pertanto che la Camera ordini l'immediato rilascio del deputato Pellegrini, salvo al Ministero Pubblico di comparire a suo tempo dinanzi alla Camera per ottenere da essa facoltà di tradurlo. (*Bravo, bravo! dalle gallerie*)

SOTTO-PINTOR GIOVANNI. Signori, ogni secolo ha le sue idee generali che a forza trascinano gli uomini, e non vengono mai messe in questione. Bisogna rimproverarle al genere umano, o non rimproverarle ad alcuno.